



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 59/23 del 14.11.2025

Modalità e criteri per la concessione dei contributi per attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1.

Contributi annualità 2025

Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12

Introduzione

Il presente documento costituisce il disciplinare procedimentale che delinea l'iter attuativo, le modalità di partecipazione ed i criteri per la concessione ai comuni dei contributi destinati alle *attività di gestione della Posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia* secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1, recante "Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata" (a cui viene fatto espresso rinvio in merito alla gestione dei depositi di posidonia nelle spiagge) ed in attuazione dell'art. 1, comma 2, tab. A, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12, concernente "Legge di stabilità regionale 2025", con cui è disposta l'autorizzazione per la spesa di € 700.000,00 (missione 09, programma 05, titolo 1) nell'esercizio finanziario 2025.

Le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi sono applicati alla dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2025. In tale circostanza, con apposito avviso pubblico si darà evidenza della effettiva risorsa finanziaria disponibile. La ridefinizione della spesa autorizzata non potrà modificare i termini per la concessione dei contributi contenuti dell'avviso pubblico di partecipazione a domanda.

Il disciplinare si completa con lo schema della domanda di partecipazione al contributo di cui all'Allegato B.

1. Procedure e modalità

Il procedimento prevede i seguenti soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli:

- il Servizio Tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente attua il procedimento di assegnazione dei contributi;
- i comuni costieri sono i destinatari dei contributi ed accedono alla procedura di assegnazione attraverso la predisposizione e l'inoltro della domanda di cui all'Allegato B in forma di attestazione.

Le modalità di svolgimento del procedimento si sviluppano attraverso 4 fasi, condotte a cura del Servizio Tutela della natura e politiche forestali:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 1) avvio del procedimento con un avviso pubblico destinato ai comuni costieri, che rimanda alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente documento, da rendere noto mediante pubblicazione sito istituzionale della Regione;
- 2) attività di ricezione e di valutazione delle domande;
- 3) determinazione sugli esiti del procedimento con l'individuazione dei beneficiari e dei corrispettivi contributi ammessi e relativa pubblicazione;
- 4) predisposizione dei provvedimenti di spesa (impegno, liquidazione e pagamento).

2. Criteri e requisiti

I comuni possono accedere ai contributi presentando, a mezzo PEC al Servizio regionale Tutela della natura e politiche forestali, la domanda di partecipazione di cui all'Allegato B, in conformità alle modalità indicate nell'avviso di cui al punto 1) del paragrafo 1.

Il contributo è assegnato tenuto conto dei consuntivi di spesa dichiarati a titolo di rendiconto per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, così come attestato nella domanda di partecipazione.

Sono considerate esclusivamente le spese effettivamente sostenute in ciascun esercizio finanziario comprovate da mandati di pagamento quietanzati in data antecedente alla presentazione della Domanda per la concessione del finanziamento, riguardanti *“attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1”*, per le quali si è verificata un'insufficienza delle risorse disponibili iscritte, per ciascuna annualità, nel bilancio del comune richiedente.

I consuntivi di spesa dichiarati non devono contenere importi che sono stati rendicontati e interessati dai contributi nella annualità 2024, o da altri contributi specifici erogati da altre Amministrazioni pubbliche.

La legge regionale n. 1/2020 riconosce ai depositi di posidonia spiaggiata la valenza di strumento di difesa naturale contro l'erosione costiera, nel contempo, ammette la rimozione degli stessi dai soli litorali in cui impediscono la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva e prevede specifiche attività di gestione, fra cui: sia lo spostamento temporaneo dei relativi accumuli, mediante operazioni di raccolta, spostamento e riposizionamento da effettuarsi con criteri atti a contrastare eventuali fenomeni di erosione, nel rispetto delle dune e della vegetazione dunale, salvaguardando l'equilibrio delle spiagge, sia la rimozione permanente dei depositi non altrimenti gestibili, qualora, a causa di particolari condizioni, fosse necessario optarvi. In quest'ultimo caso, i comuni, o i titolari di concessioni demaniali, acquisito il parere delle amministrazioni comunali, devono prioritariamente conferire il materiale in eccesso presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio, in particolare di compostaggio.

I resti di posidonia oceanica costituiscono a tutti gli effetti dei sedimenti organici che, da un punto di vista sedimentologico, vengono trasportati, depositati e nuovamente erosi come accade per i sedimenti di origine minerale e, pertanto, concorrono alla tessitura ed alla struttura stessa della spiaggia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partendo da questo ultimo assunto di carattere scientifico, pur nel rispetto delle modalità gestionali previste dalla normativa, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ritiene di prioritaria importanza il mantenimento di tali sedimenti nella spiaggia e pertanto, con le somme disponibili per l'annualità in corso, i contributi saranno erogati prioritariamente ai Comuni che abbiano applicato le opzioni gestionali di spostamento degli accumuli e riposizionamento "in situ" (opzione 1 ai sensi della deliberazione n. 40/13 del 2016) e solo secondariamente, qualora residuino disponibilità, saranno erogati contributi ai Comuni che abbiano scelto l'opzione gestionale di rimozione permanente e smaltimento, anche se con conferimento in impianti di recupero e riciclaggio (opzione 2 ai sensi della deliberazione n. 40/13 del 2016).

Le indicate attività possono essere svolte esclusivamente previa trasmissione della comunicazione preventiva di movimentazione ai competenti uffici regionali e statali a cura dei comuni.

Nella domanda, la dichiarazione deve certificare per ciascuna annualità 2024, 2025:

- a) la *spesa complessiva* sostenuta per attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1, specificando separatamente le spese sostenute per la gestione mediante spostamento e riposizionamento "in situ" (opzione 1) e le spese sostenute per la rimozione permanente e conferimento in impianti di recupero e riciclaggio (opzione 2);
- b) l'*importo iscritto in bilancio* approvato delle risorse destinate per le attività di gestione della posidonia depositata sui litorali oggetto del presente contributo;
- c) la *spesa aggiuntiva* impiegata per insufficienza delle iniziali risorse disponibili iscritte nei rispettivi bilanci comunali; tale spesa non deve essere stata oggetto di contributo nella annualità 2024.

La spesa da indicare al punto c), derivante dalla differenza tra gli importi indicati ai punti a) e b), costituisce quella oggetto della domanda di contributo.

Non costituiranno oggetto di contributo le spese sostenute per le attività ordinarie di pulizia della spiaggia o che non siano chiaramente riconducibili alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione.

Il contributo in oggetto attiene ad un capitolo di Titolo I - "Spese correnti" – finalizzate a spese di funzionamento ordinario e non destinate ad investimenti, pertanto sono esclusi dal contributo le spese per acquisto di macchinari.

Non saranno, inoltre, considerate le spese per le quali, nella tabella appositamente disposta nella domanda, Allegato B, non siano correttamente indicate le date dei mandati di pagamento e delle relative quietanze.

Il rispetto della normativa vigente in materia di attività di spostamento della posidonia costituisce una condizione imprescindibile per l'accesso al contributo. Non sono ammesse le domande di contributo inoltrate dalle Amministrazioni comunali nei casi in cui sia stata omessa la comunicazione preventiva di movimentazione degli accumuli di posidonia a cura del comune, come previsto sia dalla deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 6.7.2016 e successivi indirizzi e chiarimenti esplicativi sia dall'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 1/2020.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Ripartizione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva programmata impegnabile nell'annualità 2025, è di € 700.000,00. Nel caso in cui l'importo totale dei contributi ammessi nei confronti dei comuni che abbiano utilizzato l'opzione gestionale 1 risulti superiore alla dotazione finanziaria, si applica il *criterio proporzionale*. In tale caso la definizione del contributo finale a ciascun comune è pari al prodotto della quota richiesta per il quoziente fra la dotazione finanziaria programmata impegnabile per tali finalità e la quota totale dei contributi ammessi.

Qualora il totale dei contributi ammessi nei confronti dei comuni che abbiano utilizzato l'opzione gestionale 1, sulla base dei rendiconti del biennio 2024-2025, risulti inferiore alla dotazione finanziaria, le domande saranno accolte per l'intero importo ammesso.

Nel caso che a seguito dell'erogazione dei contributi di cui al capoverso precedente, residuassero disponibilità nella dotazione finanziaria, saranno erogati i contributi ai comuni che avranno rendicontato spese per il conferimento a discarica o ad impianti di riciclaggio di cui all'opzione gestionale 2.

La liquidazione ed il pagamento del contributo sarà disposta in un'unica soluzione per l'intero importo assegnato.

4. Verifiche sulla rendicontazione della spesa

Il Servizio Tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente potrà chiedere integrazioni sulla documentazione pervenuta, i cui riscontri dovranno pervenire entro 5 giorni dalla richiesta formulata. Ogni eventuale comunicazione dovrà essere inviata alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela della natura e politiche forestali, unicamente al seguente indirizzo PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, in difetto la domanda non potrà essere accolta.